



**COMUNE DI MOLFETTA  
CITTA' METROPOLITANA DI BARI  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 09**

**del 22/03/2018**

**Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC); componente patrimoniale IMU; aliquote e detrazioni per l'anno finanziario 2018. Conferma del quadro tariffario applicato nell'anno 2017.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di marzo con inizio alle ore 16,07 e prosieguo, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 15/03/2018 prot. n. 16998, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Comunale, Sig. Nicola Piergiovanni – Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale dott. ssa Irene Di Mauro.

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

MINERVINI Tommaso

- SINDACO -

Assente

Consiglieri		Consiglieri	
PIERGIOVANNI NICOLA	Presente	SALVEMINI GIACOMO	Presente
DE GIOIA MADDALENA	Presente	ANCONA ANTONIO	Presente
FACCHINI GIOVANNI	Presente	TRIDENTE LUIGI	Presente
DE NICOLO' GIUSEPPE	Presente	DE BARI ISABELLA M. R.	Presente
LA FORGIA NICOLA	Presente	CASTRIOTTA ANNA SARA	Presente
RAGNO PAOLO	Presente	PISANI ANTONIO	Presente
SPADAVECCHIA VINCENZO	Presente	SPADAVECCHIA FULVIO O.	Presente
DE CANDIA SERGIO	Presente	AMATO GIUSEPPE	Presente
DE ROBERTIS DARIO	Presente	MINUTO ANNA CARMELA	Assente
BALESTRA GIUSEPPE	Presente	PORTA GIOVANNI	Presente
SECCHI ROSALBA ANNA	Presente	ZAZA ANTONELLO	Presente
BINETTI PANTALEO	Presente	NATALICCHIO PAOLA	Presente

Presenti n. 23 – Assenti n. 02

Sono presenti in aula gli Assessori: Azzollini Gabriella, Allegretta Serafina, Balducci Ottavio, Caputo Mariano e Mancini Pasquale.

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti è legale per poter validamente deliberare in prima convocazione, dichiara aperta la seduta.

Sono, altresì, presenti in aula il Dirigente a.i. del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali dott.ssa Irene Di Mauro – Segretario Generale, la P.O. del Servizio Bilancio Ottavia Antonucci e la P.O. del Servizio Fiscalità Locale Luciano Drago, il Dirigente del Settore Territorio ing. Alessandro Binetti, il Dirigente del Settore Socialità avv. Roberta Lorusso, il Dirigente del Settore Attività Produttive – Ambiente ing. Vincenzo Balducci, il Dirigente del Settore Patrimonio dott. Mauro de Gennaro, il Comandante del Corpo di Polizia Locale dottor Giovanni Di Capua, l'arch. Lazzaro Pappagallo – Responsabile del programma OO.PP., l'ing. Silvio Binetti – Direttore della Società partecipata ASM, nonché il Collegio dei Revisori dell'Ente nelle persone dei Sigg.ri Epicoco Alessio – Presidente, Brescia Paolo Gerardo e Bramato Cosimo Marco.

Il Presidente passa la parola ai consiglieri Porta, Zaza, Natalicchio e Spadavecchia F, su loro richiesta per fatto grave, come da interventi riportati nel verbale di resoconto della seduta a parte.

Si dà atto che nel corso degli interventi per fatto grave entra il Sindaco.

## IL PRESIDENTE

Quindi, al termine, passa alla trattazione dei punti dell'odg della seduta.

\*\*\*\*\*

Si premette che su richiesta del Presidente, condivisa dal Consiglio Comunale, sull'argomento in oggetto iscritto al punto 1 e sino al punto 7 come di seguito elencati, iscritti all'OdG dell'odierna seduta e tutti strettamente connessi all'approvazione del Bilancio di Previsione Armonizzato 2018/2020, Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e relativi allegati:

1. Imposta Unica Comunale (IUC); componente patrimoniale IMU; aliquote e detrazioni per l'anno finanziario 2018. Conferma del quadro tariffario applicato nell'anno 2017
2. Art. 22, comma 2 Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC); componente patrimoniale IMU; approvazione Tabella "Valori venali per le aree fabbricabili" per l'anno 2018.
3. Imposta Unica Comunale (IUC); componente servizi indivisibili (TASI); aliquote e detrazioni per l'anno finanziario 2018; conferma del quadro tariffario applicato nell'anno 2017.
4. Imposta Unica Comunale (IUC); componente tassa sui rifiuti (TARI); Piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene urbana e tariffe per l'anno finanziario 2018.
5. Addizionale comunale all'IRPEF, D.L.vo 28/09/98 n. 380 e s.m.i.; determinazione aliquote e soglia di esenzione per l'anno finanziario 2018. Conferma aliquote e soglia di esenzione deliberate per l'anno 2017.
6. Art. 172, comma 1, lett. b), del D.L.vo n. 267/2000. Verifica della qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167 del 18.04.1962, n. 865 del 22.10.1971 e n. 457 del 5.08.1978. Determinazione del prezzo di cessione delle aree e fabbricati per l'anno 2018.
7. Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, del Bilancio di Previsione Armonizzato 2018/2020 e relativi allegati.

è stata svolta in via cumulativa:

- la relazione, nell'ordine, dell'Assessore Mariano Caputo per il programma delle OO.PP. e del Sindaco T. Minervini per i punti relativi al bilancio e propedeutici;
- la fase dei chiarimenti prima per il programma delle OO.PP.: chiesti dai Consiglieri Amato, Natalicchio, Porta, Zaza, de Bari, Pisani, ed ai quali hanno risposto, ad avvenuta ripresa della seduta alle ore 18,45 a seguito di sospensione della stessa delle ore 18,11 (come risultante dal verbale di resoconto della seduta), l'Assessore Caputo e per la parte tecnica, il Rup arch. Lazzaro Pappagallo,
- la fase dei chiarimenti successiva relativi al bilancio: chiesti dai Consiglieri Amato, Tridente, Natalicchio, de Bari, Castriotta, Pisani, Porta, Zaza, Amato, ed ai quali hanno risposto,

l'assessore Balducci e per la parte tecnica la Dirigente del Settore Socialità avv. Lorusso, il Comandante P.L. Di Capua, l'ing. Binetti della Società ASM, le P.O. dott.ssa Ottavia Antonucci e il dott. Luciano Drago, il Dirigente Settore Territorio Ing. Binetti e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Alessio Epicoco in ordine al parere espresso con relazione in atti;

- la discussione generale, anch'essa unificata, seguita alla sospensione della seduta delle ore 21,43 e ripresa alle ore 22,43 (come risultante dal verbale di resoconto della seduta), nel corso della quale sono intervenuti i Consiglieri de Bari, Porta, Natalicchio, Pisani, De Robertis, Zaza, Tridente,
- la dichiarazione di voto: Porta, Natalicchio, Salvemini, La Forgia, de Bari, De Robertis, Ancona, Pisani, Secchi, De Candia, Amato, Facchini.

Si dà atto che, a seguito del movimento registratosi durante la discussione e di temporanee sospensioni e conseguenti riprese della seduta, al momento della votazione del provvedimento in oggetto sono presenti in aula n. 24 Consiglieri, assenti n. 1 (Minuto)

Quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'articolo 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) istituisce, a partire dell'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- detto tributo si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali; il tributo IUC disciplinato dai commi dal 640 al 708 del predetto art. 1 della L. 147/2013 comprende:
  - a. la componente di natura patrimoniale costituita dall'Imposta municipale propria (IMU) disciplinata dai commi dal 703 al 708;
  - b. la componente riferita ai servizi, a sua volta articolata:
    - ✓ nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, disciplinato dai commi dal 669 al 681
    - ✓ nel Tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento disciplinato dai commi dal 641 al 668;
- per quanto ai punti precedenti l'imposta municipale propria IMU, la cui entrata in vigore inizialmente prevista per 1° gennaio 2014 (art. 7 del D. Lgs. 23/2011) e anticipata in via sperimentale all'anno di imposta 2012 (D.L. 201/2011) è da considerarsi "a regime";

**Visto** il corpus juris di riferimento per l'applicazione dell'IMU:

- in via principale, l'art.13 del D.L.n.201/2011
- in via complementare, le disposizioni degli artt. 8 e 9 del D.Lgsn.23/2011 limitatamente a quanto non disciplinato dal citato articolo 13 e con esso compatibile;
- in via integrativa le sole disposizioni del D.Lgs. n.504/92 espressamente richiamate;
- l'art.1, commi 158-172, L.n.296/2006
- il D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni con Legge.27 del 24/03/2012
- il D.L. n.16/2012, convertito con modificazioni con Legge n.44 del 26/04/2012
- il D.L. N.174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni con Legge n.213 del 07/12/2012
- la Legge N.228 del 24/12/2012
- il D.L. N.35 del 08/04/2013 convertito con modificazioni con Leggen.64 del 06/06/2013
- il D.L. n.54 del 21/05/2013 convertito con modificazioni con Legge. n.85 del 18/07/2013

- il D.L. n.102 del 31/08/2013 convertito con modificazioni con Legge n° 124 del 28/10/2013
- il D.L. 133 del 30/11/2013 convertito con modificazioni con Legge.n°5 del 29/01/2014
- la Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014)
- il D.L. 16 del 06/03/2014
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017)
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

**Dato atto** che a partire dall'anno 2016 la Legge di Stabilità è intervenuta sul quadro normativo di riferimento dell'imposta di che trattasi introducendo le seguenti modifiche:

- è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili adibiti ad abitazione concesse in comodato d'uso gratuito, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'IMU non è dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;
- il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli è ristabilito a 135 (anziché 75);
- l'IMU è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- sono esenti da IMU le unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- per immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, si escludono, nella determinazione della rendita catastale, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

**Considerato** che le novità in materia di applicazione dell'IMU sono state introdotte, a partire dall'anno di imposta 2016, con fonte primaria (legge dello stato), rivestono quindi carattere obbligatorio, sono applicabili anche in mancanza di disposizioni regolamentari al riguardo emanate dal Comune e, di fatto abrogano le disposizioni regolamentari, qualora in contrasto;

**Considerato** che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Legge di Bilancio 2018 – art. 1 comma 37 conferma, anche per l'anno 2018, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, già prevista per gli anni 2016 e 2017, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe TARI;

**Vista** la Deliberazione di G.C. n° 59 del 17 ottobre 2017 con la quale si designa il dott. Luciano Drago, Funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) assegnando al medesimo l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale nonché la funzione e i poteri connessi all'applicazione dell'imposta;

**Viste** le indicazioni riportate sul portale istituzionale del “MEF – Dipartimento delle Finanze”, afferenti gli adempimenti dei comuni per l’applicazione della IUC, componenti IMU e TASI, come disciplinate dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con Legge n° 214/2011, e dall’art. 1 comma 688 della l. 147/2013, per quanto concerne l’efficacia, i termini e le modalità di pubblicazione della presente deliberazione, da eseguirsi esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo del provvedimento nell’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ([www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it));

**Visto** l’art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l’anno 2007) con il quale si stabilisce che:

- il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, è fissato alla data di scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione;
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

**Visto** il decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018, pubblicato in nella G.U. n° 38 del 15/02/2018, con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 da parte degli Enti Locali è ulteriormente differito al 31/03/2018;

**Ritenuto**, per l’anno di imposta 2018, nel rispetto degli indispensabili equilibri di bilancio, di confermare l’impostazione applicativa deliberata per l’anno di imposta 2017 con provvedimento del Commissario Straordinario n° 24/2017, il tutto come di seguito riportato:

- aliquota ridotta pari al 6,00 per mille, unitamente alla detrazione, per gli immobili adibiti ad “abitazione principale” e relative pertinenze, accatastati nelle categorie “A1”, “A8” e “A9”;
- aliquota agevolata pari al 6,00 per mille per gli immobili contigui adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili;
- aliquota agevolata pari al 4,60 per mille per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero non pensionati nel paese di residenza, per la quale non opera l’assimilazione ad abitazione principale di cui all’art. 9-bis del D.L. 47/2014 convertito con Legge 80/2014, a condizione che l’immobile non risulti locato o concesso in comodato d’uso;
- aliquota agevolata pari al 7,8 per mille all’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l’agevolazione opera per le fattispecie di cui all’art. 1. comma 10 della L. 208/2015.
- aliquota agevolata pari al 7,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998. (Canone Convenzionato).
- aliquota agevolata pari al 10,30 per mille per gli immobili accatastati nelle categorie catastali D1, D2, D7, D8 e D10;
- aliquota ordinaria pari al 10,60 per mille per tutti gli altri immobili, ivi compresi i terreni agricoli (ove soggetti a tassazione) e le aree fabbricabili;

**Preso atto** che la 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente ha espresso il proprio parere con verbale n. 2 del 16/03/2018;

**Stante** la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

**Visti:**

- la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)
- la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015)
- la Legge n. 208 del 28.12. 2015 (Legge di Stabilità 2016)
- la Legge n. 232 del 11.12. 2016 (Legge di Bilancio 2017)
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)
- il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

**Con votazione** espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

consiglieri presenti n. 24 (assente Minuto)

votanti: n. 24

voti favorevoli n. 16

voti contrari n. 8 (consiglieri Porta, Zaza, Natalicchio, de Bari, Amato, Castriotta, Pisani e Spadavecchia F.)

### D E L I B E R A

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

A) Per l'anno di imposta 2018 è confermato il quadro tariffario per l'applicazione della componente patrimoniale IMU come da dettaglio seguente:

1. Le **aliquote** da applicarsi sono le seguenti:

- 1.1. **Aliquota ridotta: 6,00 ‰** per le unità immobiliari adibite abitazione principale ed accatastate nelle categorie "A1", "A8" e "A9" e **sue pertinenze**, con possibilità di detrarre dalla relativa imposta, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto auto (cat C7), purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di **una per ciascuna categoria**
- 1.2. **Aliquota agevolata pari al 4,60 ‰** per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero non pensionati nel paese di residenza, a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato d'uso e per la quale non opera l'assimilazione ad abitazione principale di cui all'art. 9-bis del D.L. 47/2014 convertito con Legge 80/2014;
- 1.3. **Aliquota agevolata pari al 6,00 ‰** per gli immobili contigui all'abitazione principale, purchè adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili.
- 1.4. **Aliquota agevolata pari al 7,80 per mille** all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera per le fattispecie di cui all'art. 1. comma 10 della L. 208/2015.
- 1.5. **Aliquota agevolata pari al 7,80 per mille** per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998. (Canone Convenzionato).

- 1.6. **Aliquota agevolata pari al 10,30 ‰** per gli immobili accatastati nelle categorie catastali D1, D2, D7, D8 e D10;
- 1.7. **Aliquota ordinaria pari al 10,60 ‰** per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli e aree fabbricabili.
- 1.8. La detrazione di imposta prevista per abitazione principale e relative pertinenze (fino a € 200,00) si applica anche per gli immobili di proprietà di I.A.C.P. regolarmente assegnati ed adibiti ad abitazione principale dall'assegnatario

2. **Sono esenti da imposta**, con esclusione degli immobili accatastati nelle categorie "A1", "A8" e "A9,

2.1. per disposizione di legge:

- 2.1.1. l'abitazione principale e sue pertinenze possedute da persone aventi residenza anagrafica nel Comune di Molfetta;
- 2.1.2. l'abitazione e sue pertinenze utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel Comune di Molfetta;
- 2.1.3. una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 2.1.4. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- 2.1.5. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 2.1.6. l'immobile posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale (a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e da questi utilizzato come abitazione principale (residenza e dimora abituale);
- 2.1.7. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 2.1.8. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga la destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 2.1.9. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- 2.1.10. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; si applicano, inoltre, **le esenzioni IMU** previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni; specificatamente sono esenti gli immobili accatastati nelle

categorie da E1 a E9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.), i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quelli per l'esercizio del culto e i fabbricati della Santa Sede, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali nonché i fabbricati destinati alla ricerca scientifica;

2.1.11. i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli professionali;

2.2. per equiparazione/assimilazione, l'immobile posseduto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero e cura e già adibito ad abitazione principale e relative pertinenze purché non locate.

B) Dare atto dei seguenti termini e modalità di versamento:

a. prima rata:	acconto 50%	termine di scadenza 16 giugno
b. seconda rata:	saldo 50%	termine di scadenza 16 dicembre

ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno;

a versarsi secondo le disposizioni di cui di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) nonché mediante bollettino di conto corrente postale centralizzato.

C) Dare atto che, le novità per l'applicazione dell'IMU a partire dall'anno 2016, sono state introdotte con fonte primaria (legge dello Stato), rivestono quindi carattere obbligatorio, sono applicabili anche in mancanza di disposizioni regolamentari al riguardo emanate dal Comune e, qualora in contrasto, abrogano le disposizioni presenti nel regolamento per l'applicazione della IUC, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 04/09/2014

D) Fermo restando quanto riconosciuto al punto C) restano validi ai fini dell'applicazione della componente patrimoniale IMU dell'Imposta Unica Comunale (IUC) gli strumenti che regolano l'applicazione dei tributi di propria competenza, e più precisamente:

✓ il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione C.C. n° 80 del 08/02/2002 ed s.m.i.;

✓ il Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'istituto dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione C.C. n° 119 del 17/12/1998.

E) Il Settore Servizi Finanziari e Istituzionali provvederà alla pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ([www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)).

F) Trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari e Istituzionali per l'esecuzione e per i successivi adempimenti.

Quindi, su proposta del consigliere Ragno,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CON VOTAZIONE** espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 24

Consiglieri votanti n. 21

Astenuti n. 3 (consiglieri Porta, Zaza e Natalicchio)

Voti Favorevoli n. 16

Voti contrari n. 5 (consiglieri de Bari, Amato, Castriotta, Pisani, Spadavecchia F.),




## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.


Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali a.i.

Dott.ssa Irene di Mauro




**IL PRESIDENTE DEL C.C.**

**- Nicola PIERGIOVANNI -**



**IL SEGRETARIO GENERALE**

**- dott.ssa Irene DI MAURO -**



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**


*(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)*

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 27 MAR. 2016 per quindici giorni consecutivi.



**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Irene Di Mauro



**Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Irene DI MAURO

, lì \_\_\_\_\_

---